

7321

7321/12

Proc 2838/12  
Rep 5841/12



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

così composto:

Dott.ssa Elena Raganelli	<i>presidente</i>
Dott. Marco Vannucci	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 65487/2008 R.G., posta in decisione all'udienza del 9 novembre 2011 e vertente

TRA

**H**

di citazione.

*Attrici*

**E**

**U**

*Convenuto*

OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare.

CONCLUSIONI. All'udienza di discussione del 9 novembre 2011, i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per le attrici: "Voglia il Tribunale, *contrariis rejectis*, disporre la sospensione del presente procedimento, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altro giudizio vertente tra le stesse parti, pendente innanzi all'intestato Tribunale e volto all'accertamento della natura di società semplice del Centro di  
ovvero disporre la riunione dei procedimenti, attesa l'esistenza di profili di connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito, dichiarare la nullità, invalidità, ed inefficacia delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci del Centro di  
in data 23 luglio 2008, per i motivi indicati nell'atto di citazione. Con vittoria di spese di lite";

per il convenuto: "Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, ove ritenuto utile ed opportuno, sospendere il presente procedimento ovvero disporre la riunione dello stesso ad altro giudizio vertente tra le stesse parti, pendente innanzi all'intestato Tribunale e volto all'accertamento della struttura societaria del Centro di  
o,  
ancora, al procedimento, parimenti pendente tra le stesse parti innanzi alla Terza Sezione del Tribunale di Roma ed avente ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni assembleari adottate il 7 e 28 aprile 2008. Nel merito, rigettare la domanda formulata da  
e volta all'accertamento della nullità, invalidità ed inefficacia delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci del Centro di  
in data 23 luglio 2008. Con vittoria di spese di lite".



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, deducevano che nel 1976 aveva assunto la guida della scuola di danza fondata dalla sorella , prematuramente scomparsa; precisavano che, successivamente, per la gestione di tale attività, era stata costituita un'impresa familiare - sotto la ditta Centro di - nella titolarità esclusiva di ed alla quale avevano preso a collaborare dapprima la sola moglie del titolare, e, successivamente, anche i figli dello Stesso, ovvero ; precisavano che, nel corso del tempo - e, segnatamente, con atti del 19 dicembre 1994 e del 12 dicembre 2005 - era stata determinata la misura della partecipazione di ciascuno dei collaboratori agli utili dell'impresa, con espresso e contestuale riconoscimento che il Centro costituiva impresa familiare facente capo ad aggiungevano che lo stesso aveva dato mostra di ben sapere quale fosse l'effettiva natura e struttura organizzativa della scuola di danza atteso che nei primi mesi dell'anno 2007 aveva richiesto proprio al genitore nella qualità di titolare dell'impresa, il pagamento di quanto ritenuto di sua spettanza in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intrattenuto con il Centro di ammentavano che, tuttavia, dopo il decesso di e - il quale con testamento olografo aveva istituito esse istanti sue eredi universali, riservando al figlio "di primo letto" la sola quota di legittima - l'odierno convenuto non aveva inteso prendere atto dell'intervenuta cessazione dell'impresa familiare né concordare le modalità per l'amministrazione dei beni in comunione ereditaria ma, al contrario, aveva inviato loro talune comunicazioni nelle quali si qualificava socio di maggioranza ed amministratore unico del Centro di precisavano che, in tale contesto, sull'erroneo assunto della sussistenza di una società di fatto e della titolarità della carica di amministratore unico della stessa, aveva convocato talune assemblee dei soci del Centro di e, tra queste, quella poi



svoltasi il 23 luglio 2008, per deliberare sul seguente ordine del giorno: a) relazione sui conti al 30.06.2008 e determinazioni di distribuzione degli utili, nonché relativi conguagli rispetto alla suddivisione provvisoria di cui alle delibere del socio di maggioranza del 7 e 28 aprile 2008; b) opportunità e scelta di un Direttore Artistico, nonché del corpo insegnante per l'anno scolastico 2008-2009; c) esatta determinazione delle attuali quote societarie in capo ai soci-eredi e determinazione del valore dell'azienda ai fini della liquidazione delle ragioni successorie dell'erede non socia \_\_\_\_\_, invitata alla sessione.

Le attrici deducevano, ancora, che in seno alla cennata assemblea del 23 luglio 2008 – tenutasi con la presenza del solo \_\_\_\_\_, “*autoqualificatosi titolare iure successionis della maggioranza del capitale sociale (in misura poi indicata nel 78,8%) e in obbligata funzione di unico socio deliberante*” – era stata innanzitutto ribadita la struttura e natura societaria del Centro di

\_\_\_\_\_ a fronte delle contestazioni mosse dal Legale di esse attrici in risposta all'avviso di convocazione precedentemente ricevuto; indi, si era dato corso alla deliberazione sulle diverse questioni all'attenzione. Segnatamente, con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno, \_\_\_\_\_ quale “*unico socio deliberante*”, aveva innanzitutto precisato che, in ossequio alla normativa in tema di società semplice, \_\_\_\_\_ in quanto mera erede del socio \_\_\_\_\_ non aveva il diritto di subentrare, *pro quota*, al *de cuius* nella titolarità della partecipazione alla società Centro di \_\_\_\_\_ ché, invece, la quota di pertinenza del socio deceduto doveva ripartirsi tra i soci superstiti, in proporzione della partecipazione da ciascuno già detenuta; indi, aveva indicato i nuovi assetti societari precisando che ad esso spettava una quota di partecipazione sociale pari al 78,8% dell'intero e ad Urbani Sandra una quota pari al 21,20%.

Ciò premesso in fatto, le <sup>attrici</sup> convenute evidenziavano come le deliberazioni adottate in data 23 luglio 2008 dovessero ritenersi radicalmente nulle e prive di qualunque effetto, atteso che il Centro di \_\_\_\_\_ non aveva mai avuto struttura societaria, ma, al contrario, era stato sempre gestito come impresa



familiare nella titolarità esclusiva di \_\_\_\_\_ per modo che, alla morte di quest'Ultimo, venuta a cessare l'impresa, i beni di pertinenza erano caduti in successione; rassegnavano, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente notificata e depositata in atti, si costituiva \_\_\_\_\_ il quale contestava integralmente le prospettazioni e domande di parte avversa, deducendo che il Centro c

pur costituito come impresa individuale, si era progressivamente trasformato in società di fatto, con svariati lavoratori dipendenti, una specifica "divisione" delle quote di partecipazione sociale, la previsione della ripartizione degli utili e delle perdite tra i vari soci, e l'attribuzione, ad esso convenuto, della carica di amministratore unico e legale rappresentante, giusta deliberazione adottata dall'assemblea dei soci all'adunanza del 31.08.2004.

Il convenuto precisava, poi, che, al di là dell'investitura formale, egli aveva svolto le funzioni di amministratore del Centro di \_\_\_\_\_ fin dall'anno 1998, avendo, già da tale epoca, intrattenuto, in nome e per conto della società, i rapporti con le banche, i fornitori ed i professionisti incaricati della tenuta della documentazione contabile ed avendo, altresì, provveduto all'assunzione dei dipendenti della scuola di danza nonché alla stipulazione degli accordi con i vari teatri per lo svolgimento delle rappresentazioni artistiche; lamentava che, invece, \_\_\_\_\_ avevano dato un apporto minimo alla gestione del Centro di \_\_\_\_\_ ed anzi, dopo la morte di \_\_\_\_\_ avevano tenuto condotte ostruzionistiche tese ad impedire la prosecuzione dell'attività sociale; rassegnava, pertanto, le conclusioni riportate in epigrafe.

Le parti davano, quindi, corso allo scambio di memorie ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 5/2003 ed all'esito \_\_\_\_\_ formulavano istanza di fissazione d'udienza, debitamente notificata e depositata in atti.

Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 9 novembre 2011 - fissata per la discussione innanzi al



Collegio - sulle conclusioni come in epigrafe riportate, veniva riservata la decisione, ai sensi dell'art. 16, V co., secondo periodo, del D.Lgs. n. 5/2003.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che debba pervenirsi all'accoglimento della domanda formulata da \_\_\_\_\_ e volta ad ottenere la declaratoria della invalidità ed inefficacia delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci del Centro di \_\_\_\_\_ i all'adunanze del 23 luglio 2008.

Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti si palesa opportuno soffermarsi sulla nozione di società di fatto nonché sulla disciplina dell'impresa familiare e sulle peculiarità della stessa.

E tanto si impone per una più agevole ricostruzione della natura e struttura organizzativa del Centro di \_\_\_\_\_, atteso che le deliberazioni oggetto di impugnativa sono state assunte - con la partecipazione ed il voto favorevole del solo \_\_\_\_\_, qualificatosi socio di maggioranza - sul presupposto che tra i familiari chiamati a collaborare nell'attività della predetta scuola di danza sia stata costituita una società di fatto, laddove, per converso, le odierne attrici hanno fondato l'impugnazione proposta sull'assunto che il Centro di \_\_\_\_\_ in realtà, costituiva impresa familiare nella titolarità di \_\_\_\_\_, venuta conseguentemente a cessare con il decesso di quest'Ultimo.

Orbene, con riferimento al primo profilo - posto che nel Codice civile non vi è, naturalmente, una definizione della società di fatto - soccorre l'elaborazione della costante giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di evidenziare come l'unico tratto distintivo della cd. società di fatto risieda nella circostanza che alla costituzione della stessa si sia addivenuti senza la formalizzazione dell'accordo; in altri termini la società di fatto nasce quando tra due o più soggetti, in mancanza della formalizzazione dell'accordo, si costituisce il vincolo sociale, manifestato attraverso un comportamento concludente consistente nell'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili e con l'assunzione delle responsabilità inerenti.



E così la Suprema Corte ha precisato che l'esistenza di una qualunque società, e, quindi, anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concluzione, evidenzino l'esistenza della società (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. II, 22 febbraio 2000, n. 1961).

Va, ora, osservato che dall'accertamento dell'esistenza di una società di fatto consegue una serie di effetti sia nei rapporti interni tra soci, sia nei confronti dei terzi che con tale società vengono in contatto.

Ciò posto, deve considerarsi che la distinzione dei piani interessati dagli effetti dell'accertamento della società di fatto assume rilievo anche dal punto di vista strettamente processuale, atteso che la prova dell'esistenza della società di fatto è regolata da principi diversi a seconda che si verta in tema di rapporti interni tra soci o di rapporti esterni con i terzi.

Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, *“nella verifica della sussistenza degli estremi di una società di fatto, il giudice, mentre nei rapporti con i terzi deve fare riferimento essenzialmente alle manifestazioni esteriori significative dell'esistenza di un'affectio societatis che abbiano ingenerato nei terzi un affidamento in tal senso meritevole di tutela, nei rapporti interni deve basarsi sulla ricostruzione e interpretazione della reale volontà delle parti; l'onere della prova della sussistenza di un rapporto sociale non formalizzato incombe su chi lo allega quale fatto costitutivo di una sua pretesa”* (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2000, n. 6797).



In particolare – secondo quanto evidenziato da costante giurisprudenza di legittimità – *“per aversi società di fatto sono necessari, nei rapporti interni tra le parti, il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività, mentre nei confronti dei terzi, a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 2297 c.c., è sufficiente la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società* (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 1984, n. 1573; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. Trib., 20 gennaio 2006, n. 1131; Cass. Civ., Sez. I, 18 dicembre 1998, n. 12663).

Resta naturalmente fermo che anche sul piano dei rapporti interni, l'esistenza di una società di fatto può desumersi non solo da prove dirette, specificamente riguardanti i requisiti del contratto sociale (*affectio societatis*, fondo comune, partecipazione agli utili e alle perdite), ma anche dalle manifestazioni esteriori dell'attività del gruppo, quando per la loro sintomaticità e concludentza costituiscano elementi rivelatori dell'esistenza della società anche nei rapporti interni tra soci (Cass. Civ., Sez. I, 14 agosto 1998, n. 8043; Cass. Civ., Sez. I, 13 maggio 1997, n. 4187; Cass. Civ., Sez. I, 6 agosto 1979, n. 4558).

Atteso lo specifico oggetto del contendere, par d'uopo rammentare che alla società di fatto sono applicabili le norme sulla società semplice, onde anche nella stessa – come in generale nelle società di persone – non esiste un'assemblea dei soci in senso tecnico.

Segnatamente, le norme codicistiche afferenti l'organizzazione ed il funzionamento delle società di persone (ed in particolare quelle relative alla società semplice ed alla società in nome collettivo), pur prevedendo che alcune decisioni debbano essere assunte con il consenso di tutti i soci (per es. modifica dell'atto costitutivo), ed altre a maggioranza (per es. esclusione del socio), non specificano le modalità per la relativa adozione.





Tuttavia, ritiene questo Tribunale - con la miglior dottrina e la costante giurisprudenza di legittimità - che, ove l'atto costitutivo nulla preveda al riguardo, le decisioni dei soci nell'ambito delle società di persone possano essere assunte nella più assoluta libertà delle forme e, dunque, senza la necessaria osservanza del metodo collegiale o assembleare (convocazione dei soci, riunione, discussione e votazione).

Invero, il metodo assembleare non solo si palesa ~~è~~ superfluo in relazione alla struttura delle società di persone ma, anzi, contrasta con l'esigenza di rapidità ed elasticità delle decisioni, che domina la gestione di tali società e che trova riscontro ed espressione nell'adozione del metodo disgiuntivo come modello legale di amministrazione.

E così, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nelle società di persone per la validità delle decisioni basta l'accordo dei soci comunque manifestato; ed anzi, per le decisioni da assumere a maggioranza non sarebbe neppure necessario consultare tutti i soci.

Passando ora all'esame della disciplina in tema di impresa familiare, par d'uopo innanzitutto rammentare che l'istituto in parola è stato previsto e regolamentato in occasione della riforma del diritto di famiglia (art. 89 della Legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha introdotto, al Capo VI del Titolo VI del Libro Primo del Codice Civile la Sezione Sesta - intitolata, appunto, "Dell'impresa familiare" - con l'art. 230 *bis*) al precipuo fine di approntare adeguata tutela per i familiari che collaborano all'attività di impresa del congiunto.

Invero, il lavoro familiare nell'impresa era ed è fenomeno largamente diffuso che, tuttavia, prima della riforma del diritto di famiglia, poteva dar luogo a gravi abusi in quanto si presumeva prestato a titolo gratuito; in particolare, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 230 *bis* c.c., al familiare che prestava la propria opera nell'impresa del congiunto non erano riconosciuti diritti patrimoniali o amministrativi né nei confronti dell'imprenditore né nei riguardi degli altri componenti della famiglia.



Ed invece, con le disposizioni dell'art. 230 *bis* c.c. il legislatore ha voluto predisporre un sistema di tutela minima ed inderogabile del lavoro familiare nell'impresa, destinato a trovare applicazione quando non sia configurabile un diverso rapporto giuridico e non sia, perciò, azionabile altro mezzo di tutela.

La disciplina di cui al citato art. 230 *bis* c.c. ha, dunque, carattere suppletivo, come inferibile dall'inciso posto in apertura di tale norma; pertanto la tutela minima apprestata per il familiare che svolga la propria attività all'interno dell'impresa del congiunto è destinata ad operare solo nel caso in cui le parti non abbiano previsto – in maniera esplicita o implicita – una diversa, specifica regolamentazione del rapporto.

Ciò posto va ora evidenziato che la prestazione continuativa di lavoro del familiare rileva, agli effetti dell'art. 230 *bis* c.c., non solo se resa nell'ambito dell'attività di impresa ma anche se espletata all'interno della famiglia; tuttavia, il lavoro domestico può conferire i diritti contemplati dalla cennata norma solo quando sia comunque strumentale al perseguimento dei fini propri dell'impresa ed atto a produrre riflessi sull'andamento della stessa, per esempio consentendo all'imprenditore ed all'intero nucleo familiare di dedicarsi totalmente all'attività all'interno dell'impresa medesima.

Quanto, poi, alla prestazione di lavoro nell'impresa, va rammentato che la stessa, purché resa in maniera continuativa, può assumere contenuto vario e sostanziarsi, quindi, in lavoro manuale o intellettuale, esecutivo o, anche, direttivo. Segnatamente, atteso che il contenuto dell'attività del familiare rilevante agli effetti dell'art. 230 *bis* c.c. deve corrispondere a quello della prestazione che potrebbe essere resa da un estraneo alla famiglia legato all'impresa da rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, nulla esclude – ed, anzi, il fenomeno è frequente nella pratica – che il familiare sia preposto all'esercizio dell'impresa, per essere il titolare impossibilitato a svolgere personalmente l'attività, ovvero ad un ramo o ad una sede secondaria della stessa.

Precisato quanto innanzi, va ora osservato che, a mente del terzo comma dell'art. 230 *bis* c.c., costituisce impresa familiare quella nella quale collaborano,

anche attraverso il lavoro nella famiglia, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Attese le argomentazioni svolte dal convenuto, par d'uopo precisare che, secondo la dominante dottrina e giurisprudenza – da cui questo Tribunale non ritiene di discostarsi - la disposizione da ultimo citata non mira a circoscrivere e limitare la configurabilità di impresa familiare alle sole ipotesi in cui l'attività produttiva sia svolta in via esclusiva o prevalente dai componenti della "famiglia nucleare", ch , al contrario, la disciplina di cui all'art. 230 *bis* c.c. si applica indipendentemente dalle dimensioni – piccole, medie o grandi – dell'impresa e dal numero di soggetti estranei alla famiglia in essa impiegati.

La finalit  del citato terzo comma  , piuttosto, quella di individuare la cerchia degli stretti parenti ed affini con riferimento ai quali   destinata ad operare la tutela minima dell'art. 230 *bis* c.c. allorquando l'attivit  lavorativa e di collaborazione da essi svolta nell'impresa di pertinenza del congiunto non sia stata specificamente regolamentata dalle stesse parti secondo un diverso "schema tipico".

La tutela approntata dal legislatore in favore dei membri della famiglia nucleare che prestino in modo continuativo la propria attivit  nell'impresa di pertinenza del congiunto si articola nel riconoscimento di specifici diritti patrimoniali ed amministrativi.

Segnatamente, sul piano patrimoniale vengono in considerazione 1) il diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia, anche se non dovuto ad altro titolo; 2) il diritto di partecipazione agli utili, in proporzione della quantit  e qualit  del lavoro prestato; 3) il diritto sui beni acquistati con gli utili (dei quali, quindi, non   imposta la necessaria distribuzione periodica) e sugli incrementi di valore dell'azienda (anche dovuti ad avviamento), sempre in proporzione della quantit  e qualit  del lavoro prestato; 4) il diritto di prelazione sull'azienda, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento della stessa ad opera del titolare (prelazione che pu  essere esercitata anche individualmente e secondo le modalit  fissate dall'art. 732 c.c.).



Orbene, con specifico riferimento al diritto di partecipazione agli utili par d'uopo rimarcare che – come di recente ribadito dalla Suprema Corte – in assenza di un patto di distribuzione periodica, gli utili realizzati dall'impresa familiare non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti, bensì al reimpiego nell'azienda o in acquisto di beni; pertanto *“la partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 marzo 2011, n. 5448).

Va, tuttavia, evidenziato che nella pratica è diffusa la stipulazione espressa, fra i membri della famiglia, di negozi volti a regolare i reciproci rapporti nell'ambito dell'impresa familiare, con espressa individuazione della misura della partecipazione di ciascuno agli utili; e ciò anche al fine di avvalersi della possibilità di frazionare il reddito d'impresa a fini tributari

Ed a tale ultimo proposito va rammentato, infatti, che l'art. 9 della L. n. 576/1975 aveva introdotto la previsione secondo cui *“i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. [...] Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti”*. Attualmente, la materia è disciplinata dal D.P.R. n. 917/86, che ha recepito anche le precedenti previsioni (art. 3, XII co., del D.L. n. 853/1984, convertito con L. n. 17/1985) volte a fissare nella misura del 49% la quota del reddito dell'impresa familiare passibile di assegnazione ai congiunti partecipanti; e così l'art. 5 del citato D.P.R. n. 917/1986 recita testualmente che *“I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo*

*continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente".*

Con riferimento al piano amministrativo e gestorio, va rammentato che l'art. 230 *bis* c.c. prevede che le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell'impresa nonché talune altre determinazioni di particolare rilievo – come quelle afferenti l'impiego degli utili e degli incrementi, la fissazione degli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa – siano assunte “a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa stessa”.

Orbene, l'art. 230 *bis* c.c. non regola in maniera espressa le modalità di esercizio dei cennati “diritti amministrativi”; tuttavia, la rilevanza meramente interna delle decisioni dei familiari induce a propendere per il carattere assolutamente informale del procedimento di adozione delle stesse; escluso, dunque, che l'assunzione delle decisioni in merito alla gestione straordinaria dell'impresa richieda necessariamente l'adozione del metodo assembleare, deve, poi, ritenersi – con la miglior dottrina – che a ciascun familiare compete un unico voto e che, al processo decisionale, non debba essere chiamato necessariamente a partecipare il titolare dell'impresa, essendo lo stesso, piuttosto, il destinatario delle determinazioni assunte dagli altri membri della famiglia.



Non va taciuto, poi, che il vincolo di natura affettiva che normalmente impronta il rapporto tra il titolare dell'impresa familiare ed i congiunti che nella stessa prestano la propria opera comporta che, nella prassi, le determinazioni di maggior rilievo siano assunte di comune accordo tra l'imprenditore ed i congiunti.

Sempre alla luce delle argomentazioni svolte dall'attore, par d'uopo rammentare che anche il diritto di partecipazione all'impresa familiare può formare oggetto di trasferimento, sia pur nei limiti segnati dal quarto comma dell'art. 230 *bis* c.c..

In particolare, il trasferimento può essere operato solo a favore dei membri della famiglia nucleare (ovvero del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado) ed a condizione che vi sia il consenso unanime degli altri familiari che già partecipano all'impresa.

Il quarto comma dell'art. 230 *bis* c.c. prevede, poi, che il diritto di partecipazione all'impresa familiare possa essere liquidato in denaro, in caso di cessazione, per una qualunque causa, della prestazione lavorativa ovvero allorquando il titolare dell'impresa proceda all'alienazione dell'azienda.

Richiamata per brevi cenni la disciplina dettata dall'art. 230 *bis* c.c., par d'uopo rammentare che la norma in oggetto ha suscitato notevoli problemi interpretativi, legati essenzialmente all'individuazione della struttura dell'impresa familiare (con quanto ne discende sia sul piano dei rapporti interni tra i partecipanti, sia sul piano dei rapporti con i terzi).

Ed infatti, all'indomani dell'entrata in vigore delle disposizioni di riforma aveva preso piede l'idea che l'art. 230 *bis* c.c. contemplasse un'impresa collettiva, secondo taluni riconducibile nell'ambito di fenomeni associativi già noti (come la società o l'associazione in partecipazione), secondo altri di tipo del tutto nuovo.

Tuttavia, anche in forza di rilevanti pronunciamenti della Suprema Corte, è ormai prevalente – sia in dottrina che in giurisprudenza – la tesi che l'art. 230 *bis* c.c., avendo la mera funzione di approntare una tutela minima e residuale del lavoro prestato dai familiari all'interno dell'impresa del congiunto, non dia vita ad un'impresa a base associativa; al contrario la disciplina dettata da tale norma,

avendo carattere meramente obbligatorio, non altera la struttura individuale dell'impresa e non incide sulla titolarità dei beni aziendali, che restano di proprietà esclusiva dell'imprenditore – datore di lavoro.

In tale prospettiva, dunque, i diritti patrimoniali dei partecipanti all'impresa familiare vanno riguardati come semplici diritti di credito nei confronti del familiare dell'imprenditore; in particolare, anche con riferimento ai beni acquistati con gli utili d'impresa ed agli incrementi dell'azienda, ai singoli familiari che partecipano all'impresa nella titolarità del congiunto compete non un diritto reale bensì un mero diritto di credito nei confronti dell'imprenditore (che è e resta l'unico proprietario del complesso aziendale).

Sul piano gestorio, la ricostruzione dell'impresa familiare come impresa individuale comporta, poi, che il silenzio del legislatore in merito agli atti di gestione ordinaria vada risolto nel senso che gli stessi rientrano nella competenza esclusiva dell'imprenditore e che nessun potere compete, al riguardo, agli altri familiari. D'altro canto, la violazione dei "diritti amministrativi" spettanti ai familiari con riferimenti agli atti di gestione straordinaria può esporre l'imprenditore al risarcimento dei danni eventualmente subiti dai predetti familiari, ma non può giammai comportare l'invalidità degli atti compiuti, che, invece, produrranno tutti i loro effetti anche nei confronti dei terzi.

Dalla ricostruzione dell'istituto di cui all'art. 230 *bis* c.c. come impresa individuale discende, inoltre, che il relativo titolare agisce nei confronti dei terzi in proprio e non come rappresentante di una struttura associativa; pertanto solo al titolare dell'impresa familiare sono imputabili gli effetti degli atti posti in essere nell'esercizio dell'impresa e solo allo stesso fa capo la responsabilità, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni contratte.

Per quanto, ancora, di specifico interesse nella fattispecie concreta, par d'uopo rammentare che dall'indicata "natura individuale" dell'istituto contemplato dall'art. 230 *bis* c.c. discende che, alla morte del relativo titolare, l'impresa familiare cessa ed il complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività



produttiva viene ad essere ricompreso nell'asse ereditario dell'imprenditore deceduto.

In particolare, la morte del titolare dell'impresa familiare va annoverata tra le cause "necessitate" di scioglimento del rapporto con i familiari collaboratori; inoltre, per effetto di tale scioglimento e della susseguente caduta in successione dell'azienda, i diritti di credito che ciascun partecipante all'impresa familiare poteva vantare, in quanto tale, al momento della morte dell'imprenditore entrano a far parte del passivo ereditario, come debiti della massa.

Invero – come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte – *“a differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (art. 2251 ss. c.c.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto esclusivamente ad una quota degli utili; ne consegue che, in caso di morte del titolare, non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di società di persone, ma l'impresa familiare cessa ed i beni di cui è composta passano per intero nell'asse ereditario del de cuius; rispetto a tali beni i componenti dell'impresa familiare possono vantare solo un diritto di credito, commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi, nonché un diritto di prelazione sull'azienda”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 15 aprile 2004, n. 7223).

Alla luce di quanto innanzi precisato, deve, dunque, ritenersi che siano del tutto compatibili con l'istituto di cui all'art. 230 bis c.c. la previsione della partecipazione agli utili da parte dei familiari che collaborano nell'esercizio di attività d'impresa, la circostanza che l'attività di impresa venga svolta anche con l'impiego di soggetti terzi estranei al nucleo familiare, il dato dell'avvenuto trasferimento dei diritti di partecipazione all'impresa, ove operato secondo le modalità e nei limiti previsti dal quarto comma dell'art. 230 bis c.c. o, infine, la circostanza che taluno dei familiari collaboratori sia chiamato a svolgere la propria attività come preposto all'impresa.





Peraltro la Suprema Corte, proprio argomentando dal fatto che taluni elementi, normalmente indicati come sintomatica dell'esistenza di una società di fatto, sono, tuttavia, del tutto compatibili con le previsioni dell'art. 230 bis c.c., anche di recente ha precisato che *“per escludere l'impresa familiare, ammettendo di contro la società di fatto, occorre che vi sia stata l'esteriorizzazione del vincolo sociale, dimostrabile attraverso la spendita espressa del nome della società o, quanto meno, con il fatto che si sia resa manifesta l'esistenza degli estremi del vincolo anzidetto sovrapposto al rapporto costituito ex art. 230 bis c.c. Tale prova non può esaurirsi nel solo atteggiarsi dei familiari verso l'esterno quali collaboratori dell'impresa familiare, perché questo dato è equivoco e come tale non appagante, ma deve riguardare gli elementi indefettibili della figura societaria, rappresentati quanto meno dal fondo comune e dall'affectio societatis, restando invece a margine la condivisione degli utili, in quanto tipica anche della gestione dell'impresa familiare”* (Cass. Civ., Sez. I, 16 giugno 2010, n. 14580).

Fatte tali premesse e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che l'assunto di secondo cui il Centro di  
costituiva impresa familiare nella titolarità di

ie, trova puntuale riscontro nella documentazione prodotta.

Ed infatti, la visura camerale allegata dallo stesso convenuto dà conto dell'esistenza di un'impresa individuale nella titolarità di ... ) ed avente la denominazione di Centro di

Inoltre, le attrici hanno prodotto le varie scritture private, datate 17.12.1984, 19.12.1994 e 12.12.2005, nelle quali si ribadisce che l'impresa Centro

i è nella titolarità esclusiva di : e si dà conto del fatto  
che all'attività della stessa collaborano i familiari del titolare – e, segnatamente, dapprima la sola ] e, poi anche l ] ed infine quest'Ultimo ed  
– con susseguente partecipazione agli utili, secondo le previsioni dell'art. 230 bis c.c..

A fronte di tali emergenze, le circostanze allegate dal convenuto non consentono di ritenere che la cennata impresa si sia “progressivamente trasformata in una società di fatto” tra l’originario titolare ed i familiari collaboratori.

In proposito va evidenziato che \_\_\_\_\_ pur avendo prospettato il concorso di tutti gli “originari pretesi soci” (ovvero \_\_\_\_\_ ed esso attore) nella formazione del fondo comune destinato all’esercizio dell’attività economica per fini di lucro, non ha offerto elemento alcuno da cui inferire l’invocato “coinvolgimento nei conferimenti”.

Al contrario, le stesse vicende che hanno condotto alla costituzione, ad opera di \_\_\_\_\_ dell’impresa individuale per la gestione del Centro \_\_\_\_\_ ed, in particolare, la circostanza che la scuola di danza - già esistente ancorché gestita in forma associativa - sia pervenuta ad \_\_\_\_\_ all’esito del decesso della relativa fondatrice, portano ad escludere l’intervento del convenuto e degli altri familiari nella formazione del patrimonio destinato all’esercizio in comune dell’attività di impresa.

D’altro canto, l’esistenza della prospettata società di fatto non può certo inferirsi dalla circostanza che tanto \_\_\_\_\_ quanto altri componenti della famiglia nucleare di \_\_\_\_\_ abbiano prestato, in via continuativa, la propria opera nell’ambito del Centro \_\_\_\_\_ partecipando, altresì, agli utili realizzati nell’esercizio dell’impresa.

Invero - come innanzi evidenziato - la prestazione, in modo continuativo, di attività di lavoro nell’impresa facente capo ad un congiunto e la partecipazione agli utili della stessa impresa caratterizzano anche l’istituto di cui all’art. 230 *bis* c.c. e, comunque, in difetto degli elementi effettivamente significativi (fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, alea comune dei guadagni e delle perdite, ed *affectio societatis*, ovvero il vincolo di collaborazione in vista di detta attività) per l’accertamento, nei rapporti interni, del vincolo sociale, non possono considerarsi sufficienti per apprezzare l’effettiva esistenza della società di fatto invocata dal convenuto.



Peraltro, non va taciuto che le scritture private indicate da \_\_\_\_\_ come atti volti a determinare le quote di partecipazione di ciascun socio nella pretesa società di fatto, al contrario hanno, quale specifico oggetto, la preventiva individuazione della misura della partecipazione agli utili dell'impresa familiare, finalizzata al riparto, a fini fiscali, del reddito della stessa impresa.

E così la scrittura privata datata 12 dicembre 2005 reca la seguente intestazione "ATTO DI DETERMINAZIONE DI QUOTE DELL'IMPRESA FAMILIARE – Dichiarazione ai sensi dell'articolo 230 *bis* del C.C. e dell'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi)".

Inoltre, nelle premesse di tale scrittura privata risulta specificato quanto segue: *"il signor \_\_\_\_\_ è titolare della ditta omonima [...] avente per oggetto insegnamento della danza classica; i signori \_\_\_\_\_ nella medesima impresa prestano attività di lavoro in modo continuativo e prevalente senza vincolo di subordinazione per cui si è venuta a formare una impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230 bis c.c.; l'impresa rimane una ditta individuale, nella quale l'imprenditore è esclusivamente il titolare [...] tra il titolare dell'impresa ed i collaboratori non è configurabile un rapporto diverso da quello stabilito per l'impresa familiare ex art. 230 bis"*.

Neppure, d'altro canto, l'esistenza di una società di fatto può inferirsi dalla circostanza che, con decisione assunta dai partecipanti all'impresa familiare in data 31 agosto 2004, \_\_\_\_\_ veniva preposto alla gestione, amministrazione e rappresentanza, nei rapporti esterni, del Centro d

Invero, l'esame dello scritto contenente la cennata determinazione e la circostanza che in esso sia contenuto un espresso richiamo ai "poteri di cui agli artt. 2203 e ss. c.c.", rende palese che nella fattispecie concreta veniva investito dei meri compiti spettanti all'istitutore e non certo del ruolo e della carica di amministratore unico di una pretesa società di fatto.

Ed a tal proposito non va taciuto che – come innanzi premesso – risulta ben compatibile con l'istituto contemplato dall'art. 230 *bis* c.c. la circostanza che l'attività di collaborazione di uno o più familiari abbia ad oggetto l'espletamento



di compiti di direzione e gestione dell'impresa o di un ramo della stessa, laddove una prestazione di tal fatta si atteggi in maniera non diversa da quella che può essere resa da un soggetto terzo in favore dell'imprenditore in forza di un atto di preposizione institoria.

Va, infine, escluso che l'esistenza di una società di fatto possa inferirsi dalla circostanza dell'avvenuto trasferimento della partecipazione già facente capo ad Huhn Brigitte.

Invero, come inferibile dalla scrittura privata prodotta dal convenuto quale allegato n. 5, il cennato trasferimento ha avuto ad oggetto, specificamente, la "quota di partecipazione all'impresa familiare" già nella titolarità di Huhn Brigitte e, comunque, è stato effettuato nei limiti e secondo le modalità di cui al quarto comma dell'art. 230 *bis* c.c., essendo andato a beneficio di un familiare ricompreso nelle previsioni del terzo comma del medesimo articolo, con l'approvazione ed il consenso di tutti gli altri familiari già partecipanti all'impresa.

In definitiva, dunque, va risolutamente escluso che tra ed i familiari collaboranti nell'attività dell'impresa allo Stesso intestata sia stata costituita, in fatto, una società; deve, invece, convenirsi con le odierne attrici che il Centro di - come da risultanze documentali - costituiva impresa familiare, venuta a cessare in conseguenza del decesso del titolare

Tanto comporta, quindi, che non possa nemmeno ipotizzarsi l'esistenza di un organo assembleare, costituito dai pretesi soci di fatto del cennato Centro di e legittimato ad assumere - con effetto vincolante, anche nei confronti degli assenti e dissenzienti - decisioni afferenti l'assetto organizzativo dell'ente e la gestione della "impresa comune".

Pertanto, le deliberazioni oggetto di impugnazione devono ritenersi radicalmente nulle e del tutto prive di effetti.

Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa,



del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività difensive effettivamente espletate e documentate in atti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 65487/2008 R.G., promosso da \_\_\_\_\_ ed


\_\_\_\_\_ ai confronti c \_\_\_\_\_, così provvede:

- Dichiara l'inesistenza delle deliberazioni oggetto di impugnativa.
- Condanna \_\_\_\_\_ alla rifusione, in favore di Sandra, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.881,58, di cui euro 350,58 per spese vive documentate, euro 1.931,00 per diritti ed euro 3.600,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.


Il Giudice estensore

Clelia Budnocore



Il Presidente

Elena Raganelli



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione 3<sup>a</sup> Civile**

Depositato in Cancelleria

Roma, li 17.4.2012.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

